

Pubblicato il 04/07/2019

N. 00336/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Mauro Scrivani, Bruno Scrivani, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Grotti, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Bafile in L'Aquila, via Marruvium, 13;

Alfonso Scrivani, Tommaso Scrivani, Marco Leonzio, Roberto Leonzio, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Bafile in L'Aquila, via Marruvium, 13;

contro

Comune di Pineto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Leopardi in L'Aquila, via Pescara;

nei confronti

Telecom Italia S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

Vodafone Omnitel Nv, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Brizzolari, Carlo Cobianchi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Cobianchi in L'Aquila, via Carducci, 32;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta comunale di pineto n.25 del 28/02/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al "piano di rete per la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica mobile approvato con deliberazione di consiglio comunale n.10 del 28/03/2011".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pineto e di Telecom Italia S.p.A e di Vodafone Omnitel Nv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 giugno 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo i sig.ri Scrivani e Leonzio impugnavano la deliberazione G.C. del Comune di Pineto n. 25/01, di approvazione del progetto definitivo relativo al "*Piano di rete per la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica mobile GSM-DCS-UMTS approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 28 marzo 2006*" (contenente la contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere), concernente l'espropriazione di alcuni terreni di loro proprietà per l'installazione definitiva di una SRB di telefonia cellulare allo stato solo provvisoria.

Deducevano i ricorrenti di aver già siglato con il comune nel 2005 un atto di cessione volontaria di detti beni, impegnandosi a cedere una porzione della superficie di 350 mq e a costituire una servitù di passaggio, dietro versamento di un corrispettivo pari ad € 8.000,00, proprio al fine di permettere la realizzazione degli impianti previsti nel Piano di rete, consentendo all'uopo al Comune l'immediata immissione in possesso dei beni; tant'è che quest'ultimo, poco dopo, a sua volta aveva ceduto in locazione le aree in questione a due operatori di tlc – segnatamente Telecom e Vodafone - per l'installazione di una SRB in co-siting provvisoria alla quale sarebbe seguita una SRB definitiva.

I ricorrenti asserivano di essere stati costretti ad adire il Tribunale civile per richiedere la risoluzione giudiziale del suddetto atto di cessione volontaria a causa del mancato adempimento da parte del comune delle obbligazioni pecuniarie ivi assunte.

Situazione che, sempre a detta dei ricorrenti, aveva indotto l'amministrazione comunale a dare avvio impropriamente al procedimento di esproprio delle aree al fine di *“sottrarsi agli obblighi assunti con il contratto preliminare di cessione sottoscritto nel 2005”*.

Innanzi al TAR i sig.ri Scrivani e Leonzio denunciavano l'illegittimità della procedura espropriativa per:

I) *“Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. n. 327 /2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, per sviamento di potere, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, travisamento di atti e di fatti, irrazionalità, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta”*;

II) *“Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 e 10 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, per sviamento di potere, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, difetto di proporzionalità, irrazionalità, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta.

I ricorrenti proponevano, altresì, istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, lamentando la sussistenza di un danno grave ed irreparabile

Si costituivano TIM e Vodafone concludendo entrambe per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato nel merito.

Alla camera di consiglio del 22.6.2011, fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare e chiedevano il rinvio al merito.

Nelle more del giudizio proseguiva la procedura espropriativa. Il Comune, infatti, dapprima approvava il progetto esecutivo del Piano di rete e poi si determinava a decretare in via definitiva l'esproprio delle aree prescelte sin dal 2006 per l'installazione.

Anche tali ulteriori provvedimenti, successivamente depositati dal Comune in giudizio, venivano impugnati dai ricorrenti.

Con un primo atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano la nota prot. n. 20086 del 10.10.11 con cui l'Ufficio Espropriazioni aveva decretato l'occupazione anticipata e permanente degli immobili e determinato in via provvisoria l'indennità di espropriazione e servitù; veniva, altresì, gravata la delibera G.C. n. 86/11 del 25.5.11 di approvazione del progetto esecutivo del Piano di rete già approvato con la citata (e non impugnata) delibera G.C. n. 10/06.

Successivamente con un secondo atto di motivi aggiunti veniva impugnato il decreto di esproprio (prot. 4930 del 7.3.2012) e tutti gli atti afferenti la procedura di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione e del frazionamento dei terreni.

Ad avviso dei ricorrenti anche tali ulteriori atti erano da considerare illegittimi in quanto "*affetti da illegittimità derivata*", trattandosi di un unicum

provvedimentale “*conseguenziale e strettamente connesso alla dichiarazione di pubblica utilità (..). Rebus sic stantibus, i gravi vizi di cui sono affetti gli atti gravati con il ricorso principale (..) inficiano irrimediabilmente anche la deliberazione di Giunta n. 86/ 2011, nonché il decreto di occupazione d’urgenza (..)*”.

Con il secondo atto di motivi aggiunti veniva, altresì, riproposta istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti.

Anche in occasione dell’ulteriore camera di consiglio, i ricorrenti rinunciavano alla richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati in considerazione dell’infondatezza nel merito dei ricorsi.

Con i ricorsi in epigrafe si lamenta l’illegittimità della procedura espropriativa per violazione dell’art. 90 del d.lgs. n. 259/03 e degli artt. 8 e ss. del dpr n. 327/01, per avere il Comune dichiarato la pubblica utilità di opere in realtà già eseguite ed in difetto dei prescritti requisiti di legge.

Osservavano ancora i ricorrenti che la suddetta procedura era stata esperita senza che fosse andato fallito il tentativo di bonario componimento sul prezzo di vendita, condizione necessaria per procedere all’espropriazione, ciò in quanto *inter partes* non era andato fallito il tentativo di componimento bonario ma era diversamente intervenuta la risoluzione del contratto di cessione volontaria a causa di inadempimenti imputabili al comune.

Nel ricorso veniva inoltre lamentata la violazione della legge n. 241/90, la carenza di motivazione ed il difetto di istruttoria: ad avviso dei ricorrenti, infatti, l’amministrazione comunale aveva omesso di esplicitare le ragioni in base alle quali aveva ritenuto non accoglibili le osservazioni formulate in sede procedimentale dai proprietari dei terreni.

I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

In ordine alla lamentata violazione del d.lgs. n. 259/03 (art. 90) e del dpr n. 327/01 (artt. 8 e ss.), secondo cui la procedura espropriativa sarebbe viziata essendo illegittima a monte la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, si osserva che la dichiarazione di pubblica utilità nel caso di specie debba tener conto, trattandosi di infrastrutture di tlc, della disciplina speciale di cui al combinato disposto degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 259/03, secondo cui detti interventi sono *ex se* equiparati a opere di urbanizzazione aventi carattere di pubblica utilità.

In particolare, l'art. 90 del Codice tlc prescrive che *“gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (..) e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*.

La richiamata norma del T.U. espropriazioni riguarda per l'appunto la dichiarazione di pubblica utilità, disponendo testualmente che *“la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta (..) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente [appunto il citato art. 90, d.lgs. 259/03] equivale a dichiarazione di pubblica utilità (..) il rilascio di una concessione, di una autorizzazione [quella ai sensi dell'art. 87, d.lgs. 259/03 per la realizzazione delle SRB] o di un atto avente effetti equivalenti”*. Sono solo *“gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato”*, infatti, che, in quanto tali, necessitano di essere appositamente *“dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse”* (art. 90, co. 2, d.lgs. 259/03).

Per l'esproprio di cui è causa, essendo funzionale all'attuazione del Piano di rete mediante la localizzazione di SRB per la telefonia mobile, non era dunque necessaria apposita e specifica dichiarazione di pubblica utilità, essendo la stessa legge a qualificare tali opere ed interventi opere di pubblica utilità: *“gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (..) e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità”*.

Priva di pregio è anche l'affermazione di controparte secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe comunque viziata perché riferita ad installazioni ed opere già in realizzate.

La SRB che era presente sul terreno all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo era un impianto temporaneo di telefonia, che era stato posato su un carrato per consentire la copertura del segnale radiomobile nell'area in attesa della definizione della procedura avviata dalla PA.

Si trattava cioè di un'infrastruttura provvisoria, installata in via transitoria solo per fornire il servizio di tlc in attesa dell'ultimazione della procedura di acquisizione delle aree prescelte per l'installazione stessa.

Infondato è anche il motivo con cui si denuncia l'illegittimità della procedura espropriativa per mancanza del fallimento del componimento bonario sul prezzo di vendita.

Tra le parti, infatti, sono intercorse interlocuzioni e trattative sfociate addirittura in una risoluzione del contratto di cessione volontaria dei beni immobili in questione.

Indipendentemente dall'accertamento di eventuali responsabilità delle parti, è comunque assodato il fallimento delle trattative e degli accordi finalizzati alla cessione del terreno oggetto di esproprio.

La disciplina di settore prevede, all'art. 90 del d.lgs. n. 259/03, che *"siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti"*.

Il Codice delle tlc si riferisce, dunque, non solo al fallimento in sede di trattative del componimento bonario, ma ad ogni altro fatto o circostanza in grado di rendere comunque impossibile il componimento stesso, sia esso riconducibile ad inadempimenti imputabili ad una parte, ad entrambe le parti o al mutamento della situazione di fatto.

Infondata, infine, è anche la censura con la quale si lamenta il difetto di motivazione per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

La semplice lettura della delibera G.C. n. 25/11, rende evidente l'adeguatezza della motivazione con la quale si palesa l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione.

Per i motivi suesposti i ricorsi devono essere respinti.

La complessità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paola Anna Gemma Di Cesare, Presidente FF

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL SEGRETARIO